



COMUNE DI CERVERE
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO
PER
IL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA

Allegato A alla D.C.C. n. 38 del 17/10/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di pre-scuola consiste nel garantire idonea accoglienza e sorveglianza agli alunni della scuola primaria che per ragioni familiari abbiano necessità di entrare a scuola prima dell'inizio delle lezioni.
2. È demandata alla Giunta Comunale la determinazione delle modalità organizzative con cui espletare il servizio.

Articolo 2 - FINALITÀ

1. L'attività di pre-scuola è un servizio a domanda individuale che si inserisce in una politica di sostegno alla famiglia e risponde ad esigenze sociali particolarmente avvertite dalle famiglie, i cui minori hanno necessità di entrare a scuola prima dell'inizio delle lezioni.

Articolo 3 - DEFINIZIONI

1. Si riportano di seguito le definizioni relative ai termini utilizzati nelle presenti indicazioni normative ed operative:
 - a) Il servizio di pre-scuola (di seguito anche "Servizio"), è l'attività realizzata, in uno spazio predisposto dalla scuola, per fornire idonea accoglienza e sorveglianza agli alunni della scuola primaria che, per ragioni familiari, hanno necessità di entrare a scuola prima dell'inizio delle lezioni
 - b) la vigilanza scolastica è il Servizio definito nel precedente punto a)
 - c) il Comune è il Comune di Cervere, Area 3 – Servizio 0406 "Servizi ausiliari all'istruzione"
 - d) la Scuola è l'Autorità Scolastica di riferimento per l'edificio scolastico in cui viene svolto il Servizio
 - e) il Gestore è il soggetto cui è materialmente affidato il Servizio
 - f) le Associazioni sono le organizzazioni di volontariato previste dalle Leggi nazionali e Regionali presenti sul territorio, iscritte nel registro regionale
 - g) le Imprese sono quei soggetti economici che operano nel settore dell'educazione dei minori
 - h) gli Operatori sono coloro, in possesso delle caratteristiche previste, incaricati dal Gestore di svolgere il Servizio.

Articolo 4 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio è istituito a domanda degli utenti, da verificarsi per ogni anno scolastico, a condizione che vi siano almeno dieci alunni che lo richiedono.
2. Sono utenti privilegiati del servizio gli alunni:
 - a) i cui genitori lavorino entrambi
 - b) appartenenti a famiglie monoparentali dove il genitore lavora
 - c) provenienti da famiglie a rischio sociale segnalate dai competenti servizi sociali.
3. Con la pubblicazione sul sito internet del Comune saranno comunicate l'attivazione del Servizio e le sue caratteristiche.
4. Anche la Scuola informa l'utenza sull'esistenza del Servizio e sulle modalità di fruizione dello stesso.

Articolo 5 - ORARIO DEL SERVIZIO

1. Fatta salva la potestà organizzativa della Giunta Comunale di cui al precedente articolo 1, comma 2, il Servizio inizia alle 07.30 e termina cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e l'orario di ingresso degli alunni è consentito dalle 07.30 fino a sei minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Articolo 6 - CONCESSIONE DEI LOCALI

1. La Scuola, previa presentazione di richiesta da parte del Comune, concede l'uso dei locali ritenuti dalla stessa idonei allo scopo, sulla base del numero degli alunni accolti e delle caratteristiche e della sicurezza degli edifici scolastici.

Articolo 7 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio è prestato da Operatori individuati tra:
 - a) volontari di Associazioni che abbiano sottoscritto apposita convenzione con il Comune
 - b) dipendenti di Imprese che abbiano sottoscritto apposito contratto d'appalto con il Comune
 - c) personale A.T.A. in servizio presso la Scuola, previo accordo con la Scuola stessa.
2. Gli Operatori devono essere individuati tenendo conto dei requisiti necessari alla custodia, alla vigilanza e all'intrattenimento di bambini in età scolare e devono essere adeguatamente informati circa le proprie responsabilità. In caso di inidoneità, inadeguatezza o per segnalati comportamenti non corretti il Comune, in accordo con l'Associazione, l'Impresa o la Scuola, si impegna a revocarne l'incarico ed alla conseguente sostituzione.
3. Gli Operatori di cui al precedente comma 1, lettere b) e c) saranno trattati tenendo conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, compresi tutti gli oneri relativi ai contratti di lavoro di settore.
4. La responsabilità degli alunni iscritti spetta agli Operatori come sopra appositamente individuati.
5. I responsabili del Gestore dovranno verificare che gli Operatori agiscano nel rispetto dell'incarico ricevuto, delle esigenze degli utenti e che le attività siano svolte con modalità corrette, nel rispetto delle normative sulla sicurezza e vigilanza dei minori.
6. I predetti responsabili sono tenuti a verificare i risultati della gestione ed a riferirne al Comune su semplice richiesta.

Articolo 8 - NORME DI COMPORTAMENTO

1. I genitori sono tenuti ad accompagnare i figli all'interno dell'edificio scolastico e a consegnarli personalmente agli Operatori del Servizio.
2. È necessario che i genitori informino preventivamente per iscritto il Comune circa eventuali problematiche di salute o di comportamento dei propri figli, di cui debbano essere messi al corrente gli Operatori.
3. Gli Operatori consentono l'accesso ai locali adibiti al Servizio negli orari stabiliti, previa verifica che gli alunni presenti all'ingresso abbiano diritto ad entrare.
4. Gli Operatori sono autorizzati a far entrare, previo riconoscimento, solo gli alunni che ne hanno diritto, nonché i soli genitori o accompagnatori adulti degli alunni iscritti a tale Servizio.
5. È compito dei genitori istruire i propri figli circa il rispetto delle persone, degli spazi e degli strumenti in dotazione al servizio, nonché delle norme di comportamento nell'ambito delle attività svolte.
6. In caso di comportamenti particolarmente indisciplinati, gli Operatori informeranno debitamente il gestore, che provvederà a richiamare le famiglie dei minori interessati.
7. Verificandosi il perdurare di comportamenti scorretti, il Gestore, previo accordo con il Comune, inoltrerà alle famiglie un richiamo scritto; qualora tale procedura dovesse dimostrarsi inefficace il Comune provvederà a comunicare per iscritto alla famiglia la sospensione del minore dalla fruizione del Servizio.
8. Eventuali danni prodotti volontariamente dai minori saranno addebitati alle famiglie degli alunni a cura del Comune, previo accertamento del danno e contestazione di responsabilità da parte del Gestore, nel rispetto delle norme vigenti.

9. I genitori sono altresì tenuti a mantenere rapporti di serena collaborazione con gli Operatori; in caso di lamentele e/o necessità di chiarimenti, questi devono essere comunicati direttamente al Gestore ed al Comune.

Articolo 9 - ISCRIZIONI

1. Le iscrizioni si ricevono presso il Comune durante il periodo delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo.
2. In relazione a particolari e documentabili circostanze di carattere eccezionale che possano intervenire a modificare il nucleo familiare, le iscrizioni possono essere accettate anche in periodo diverso, nel corso dell'anno scolastico, e saranno accolte compatibilmente con i posti disponibili.
3. Le iscrizioni sono valide per un solo anno scolastico e dovranno essere rinnovate per quelli successivi.
4. È facoltà del Comune modificare, per ragioni di funzionalità, le modalità di iscrizione rendendole vevolevoli per tutta la durata del ciclo scolastico cui si riferisce, senza bisogno di riconferma annuale.
5. Per rispondere a necessità organizzative le iscrizioni potranno essere raccolte anche presso strutture diverse da quelle indicate e opportunamente pubblicizzate all'utenza.

Articolo 10 - ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE E EVENTUALI GRADUATORIE

1. Il Comune verifica entro la fine dell'anno scolastico in corso le iscrizioni pervenute e dà comunicazione dell'accettazione o del diniego alla richiesta d'iscrizione.
2. Le domande sono accettate fino a copertura dei posti disponibili ed in caso di domande in numero superiore ai posti disponibili verrà formulata una graduatoria che privilegerà le situazioni di cui al precedente articolo 4, comma 2.
3. Solo la presentazione della ricevuta di pagamento, entro il 31 agosto precedente all'inizio dell'anno scolastico, della rata unica o della prima rata della tariffa di cui al successivo articolo 11 conferma l'accoglimento della domanda da parte del Comune.

Articolo 11 - TARIFFE

1. Per la fruizione Servizio è prevista una tariffa annuale, da corrispondere in una o più rate anticipate.
2. La tariffa è deliberata dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei necessari equilibri di bilancio, in applicazione della normativa vigente e garantendo la completa copertura del costo del Servizio.
3. Non sono previste riduzioni di pagamento per coloro che usufruiscono del Servizio in modo saltuario o per brevi periodi o parziali dell'anno.
4. Parimenti non sono ammessi esoneri o riduzioni di tariffa in ragione di mancate fruizioni del Servizio da parte dell'utente determinate da qualunque causa.
5. In caso d'impossibilità del Comune a garantire il Servizio per ragioni tecniche o per cause di forza maggiore che ne comportino la sospensione per uno o più giorni (fino ad massimo di interruzione continuativa di 15 giorni) nessun rimborso sarà dovuto agli utenti.
6. Coloro che non provvedessero al pagamento della tariffa entro i termini stabiliti, riceveranno una lettera di sollecito contenente l'invito a regolarizzare la loro situazione.
7. Ove caso detto invito fosse disatteso, il Comune procederà con una comunicazione, per raccomandata, che varrà come ultimo avviso prima della riscossione coattiva.
8. Ulteriore insolvenza attiverà nei confronti degli inadempienti la procedura di riscossione coattiva, con ulteriori costi a carico dell'utente (interessi di mora e spese dovute all'attivazione del procedimento ingiuntivo), ai sensi di legge, che comporta l'iscrizione a ruolo con emissione di cartella esattoriale, da pagarsi in un'unica soluzione.

Articolo 12 - RINUNCE E RITIRI

1. I genitori che intendano rinunciare al Servizio, devono darne preventiva comunicazione scritta, utilizzando la modulistica ad uopo predisposta, indirizzandola al Comune.
2. Rinunce e ritiri hanno valore dal momento della protocollazione della comunicazione.
3. Nel caso in cui avvengano dopo l'avvenuta accettazione dell'iscrizione al Servizio resta dovuta, comunque, la relativa tariffa.

Articolo 13 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. Nel caso di sospensione dell'attività scolastica per scioperi ed assemblee del personale scolastico, o degli Operatori, il Servizio non verrà effettuato, previa comunicazione dell'Autorità Scolastica competente e previa tempestiva informazione all'utenza.

Articolo 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa vigente in materia.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cervere in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge di cui sopra.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici dell'ente tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Articolo 15 - AGGIORNAMENTO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o comunali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 16 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico, tanto in forma cartacea che in forma digitale, affinché ne possa prendere agevolmente visione.

Articolo 17 - ABROGAZIONI, RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
3. A norma dell'art. 67, comma 4, dello Statuto, il presente regolamento e le sue modifiche entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di ripubblicazione a seguito dell'esame favorevole dell'organo di vigilanza, ove prescritto.